

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

670^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-14

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 15-34

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 35-50

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie	Pag. 10, 11
RESOCONTO STENOGRAFICO		PINGGERA (Misto)	13
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Verifiche del numero legale	9, 12, 13
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2		
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI		ALLEGATO A	
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:		DISEGNO DI LEGGE N. 4057:	
(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)		Articolo 14 ed emendamenti	15
e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità Europee:		Articoli 15, 16 e 17	23
(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea		Articolo 18 ed emendamento	24
(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea:		Articolo 19 ed emendamenti	25
BEDIN (PPI)	4	Articolo 20 ed emendamenti	28
LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie	4, 5, 6	Articolo 21	30
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	4, 5, 6	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21	30
PASTORE (Forza Italia)	5	Articoli 22 e 23	31, 32
NOVI (Forza Italia)	6, 7	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23	32
Verifiche del numero legale	6, 7	Articoli 24 e 25	33, 34
SULLE NOTIZIE DI STAMPA RELATIVE AL TESTO DI UN DECRETO-LEGGE NON ANCORA DISPONIBILE PER I SENATORI		ALLEGATO B	
PREIONI (Lega Forza Padania per indip. Nord)	8	COMMISSIONI PERMANENTI	
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI		Variazioni nella composizione	35
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9 e LXXXVII, n. 6:		DISEGNI DI LEGGE	
NOVI (Forza Italia)	8, 9, 12	Assegnazione	35
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	8, 10, 11	Presentazione di relazioni	35
		Approvazione da parte di Commissioni permanenti	36
		GOVERNO	
		Richieste di parere su documenti	36
		AFFARI ASSEGNATI	36
		INTERROGAZIONI	
		Annunzio di risposte scritte	36
		Annunzio	13
		Interrogazioni	40
		Da svolgere in Commissione	50

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro.

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame dell'articolo 14 e che gli emendamenti 14.9, 14.14, 14.15, 14.16, 14.19, 14.20 e 14.22 sono stati ritirati. Riprende quindi la votazione dell'emendamento 14.2 (Nuovo testo).

Il Senato respinge il 14.2 (Nuovo testo) e approva il 14.3 (Nuovo testo). Sono poi respinti gli emendamenti dal 14.4 al 14.18.

BEDIN (PPI). Invita ad accogliere il 14.21, che ripristina il testo varato dalla Camera dei deputati.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Modificando il precedente parere, è favorevole.

BESOSTRI, relatore. Concorda.

Il Senato approva il 14.21 e l'articolo 14, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 14, che si intendono illustrati, ricordando che il comma 4 del 14.0.2 è improcedibile per il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione.

BESOSTRI, relatore. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Concorda.

Il Senato respinge il 14.0.1 e i restanti commi del 14.0.2. Sono quindi approvati gli articoli 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BESOSTRI, relatore. È favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 18.1 e l'articolo 18, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE (*FI*). Ritira il 19.1 e dà per illustrato il 19.2 (Nuovo testo).

BESOSTRI, *relatore*. È favorevole.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*.
Concorda.

Il Senato approva il 19.2 (Nuovo testo).

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,06.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'articolo 19, nel testo emendato.

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,32.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

NOVI (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale sulla votazione dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,59.

**Sulle notizie di stampa relative al testo di un decreto-legge
non ancora disponibile per i senatori**

PREIONI (*LFPIN*). Lamenta che i senatori non possano ancora disporre del testo di un decreto-legge che secondo un organo di stampa sarebbe stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre scorso e di cui lo stesso giornale anticipa i contenuti.

PRESIDENTE. Prende atto della segnalazione.

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057
e dei documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6**

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'articolo 19.

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

BESOSTRI, *relatore*. Ritiene contraddittoria la continua richiesta di verifica del numero legale sulla legge comunitaria, che contiene peraltro norme cui lo stesso Polo si dichiara fortemente interessato, rispetto alla fiducia accordata ieri dal Polo alla Commissione europea.

NOVI (*FI*). Non condivide le dichiarazioni del relatore ed insiste sulla richiesta di accertare del numero legale, per accertare se la maggioranza è presente ed «autosufficiente».

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato è in numero legale.

Il Senato approva quindi l'articolo 19 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 19.0.1, che si considera illustrato.

BESOSTRI, *relatore*. È contrario.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 19.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento ad esso riferito.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Considera illustrato il 20.1.

BESOSTRI, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*.
Concorda.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Ritira gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3.

Il Senato approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21, che si considerano illustrati.

BESOSTRI, *relatore*. Si rimette al parere del Governo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. È contrario ad entrambi gli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 22. Su richiesta del senatore NOVI (*FI*), che risulta appoggiata, dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti, avvertendo che, qualora mancasse nuovamente il numero legale, toglierebbe definitivamente la seduta. (*Applausi del senatore Scivoletto*).

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'articolo 22.

Dopo che le due distinte richieste di verifica del numero legale avanzate dal senatore NOVI (FI) non risultano appoggiate, il Senato approva gli articoli 22 e 23.

PINGGERA (*Misto*). Ritira l'emendamento 23.0.1.

Il Senato approva quindi l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25. Su richiesta del senatore NOVI (*FI*), che risulta appoggiata, dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 11,33.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettini Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, De Zulueta, Duva, Fanfani, Fiorillo, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Manzella, Mele, Miglio, Palumbo, Pappalardo, Pellegrino, Piatti, Piloni, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Carella, per partecipare alla sessione speciale del Comitato dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Le votazioni inizieranno dall'emendamento 14.2, nel nuovo testo, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 14.2 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3 (Nuovo testo), presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.7, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.8, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

L'emendamento 14.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.11, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.12, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.13, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.14, 14.15 e 14.16 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 14.17, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.18, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Gli emendamenti 14.19 e 14.20 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.21.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, vorrei invitare ad una riflessione. In questo caso, a me pare che conservare l'aggettivo utilizzato dalla Camera dei deputati (anche per la discussione che ha avuto luogo in quel ramo del Parlamento) possa essere utile a facilitare il percorso della legge.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei modificare il mio precedente parere sull'emendamento 14.21, esprimendo il mio assenso.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, anch'io concordo con il nuovo parere espresso dal rappresentante del Governo, data l'esigenza di preservare il più possibile il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.21, presentato dal senatore Bedin.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.22 è già stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si danno per illustrati.

Pertanto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 14.0.1; d'altronde, esso è già stato bocciato in Commissione.

Egual parere negativo esprimo sull'emendamento 14.0.2, facendo presente che il comma 4 di esso ha avuto il parere contrario della 5ª Commissione permanente ex articolo 81 della Costituzione.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 4 dell'emendamento 14.0.2 è improcedibile.

Metto pertanto ai voti la restante parte dell'emendamento 14.0.2, presentato dai senatori Bettamio e Pastore.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 19.1, mentre l'emendamento 19.2 (Nuovo testo) si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, nella giornata di ieri è stato rivolto al senatore Pastore un invito a riformulare il testo dell'emendamento 19.2. Ciò è avvenuto; per cui esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento in esame.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 19.1 è stato poc'anzi ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,06).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 19.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,32).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057 e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Questa è la terza volta che manca il numero legale, cominciamo proprio male.

CIRAMI. È l'aria delle vacanze, Presidente.

PRESIDENTE. Eh, le vacanze finiscono il 31 agosto. Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,34, è ripresa alle ore 10,59.*)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

**Sulle notizie di stampa relative al testo di un decreto-legge
non ancora disponibile per i senatori**

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di sdegno in maniera pacata e breve.

Il Sole 24 Ore di sabato 11 settembre riporta la notizia che il Governo ha approvato un decreto-legge. Nel dare la notizia riporta anche parte del contenuto, ossia: «Il decreto approvato ieri,» – si riferisce a venerdì – «oltre a integrare il fondo nazionale per quest'anno (per i fondi del 2000 bisognerà attendere la prossima finanziaria) entra nel merito del funzionamento del servizio civile. All'articolo 2 si prevedono le cause che possono valere per ottenere una licenza illimitata in attesa di congedo nel caso vi siano eccedenze di obiettori da avviare al servizio civile».

Di tale decreto non si ha traccia al Senato e ieri sera ho telefonato all'ufficio del Ministro della difesa per avere copia del testo, ma a tutto ora il testo non è disponibile.

PETRUCCIOLI. Quindi non è stato approvato!

PREIONI. Faccio questa comunicazione affinché rimanga a verbale e perché ognuno possa trarre le considerazioni che ritiene opportune.

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057
e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per una dichiarazione. Non entro sicuramente nel merito delle scelte degli

altri Gruppi di chiedere la verifica del numero legale sulla legge comunitaria, però ritengo abbastanza contraddittorio il fatto che ieri ci si sia impegnati insieme in un voto di fiducia al Governo europeo, quando uno dei primi adempimenti che abbiamo nei suoi confronti è di dare rapida attuazione all'ordinamento comunitario nel nostro paese.

Secondariamente, in questa legge comunitaria ci sono delle norme – ricordo, tra l'altro, quella su iniziativa del collega Pastore sul fatto di ascoltare il Consiglio nazionale forense in tema di riforma della professione di avvocato – che una volta sembravano battaglie del Polo per la difesa delle libere professioni. Poi vi è l'articolo 31, sugli agenti di commercio, sul quale c'è attesa da parte di tutte le organizzazioni, senza distinzione di colore politico.

Si valuti il fatto che questo sistema, legittimo, perché lo consente il Regolamento, è però assolutamente contraddittorio dal punto di vista politico rispetto ad alcuni obiettivi e parole d'ordine che ci si è dati.

NOVI. Signor Presidente, non ho capito cosa sta succedendo. Questa cos'è? Una anomala dichiarazione di voto sulla richiesta di verifica del numero legale? Non ho capito il senso delle dichiarazioni del relatore. Noi diciamo soltanto che la maggioranza deve essere presente in Aula e deve essere autosufficiente.

BARBIERI. Il relatore può chiedere la parola!

PRESIDENTE. Il relatore sottolinea la contraddittorietà di comportamento rispetto agli annunci in occasione della discussione generale.

NOVI. Noi apportiamo il nostro contributo al funzionamento dell'Aula e delle Commissioni, però vogliamo anche che la maggioranza sia presente in Aula per svolgere quello che è il suo ruolo di maggioranza. (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Con la sua presenza lei vuole consolidare la presenza in Aula?

NOVI. Presidente, noi l'abbiamo consolidata – penso – per tutta la giornata di ieri e quando ci siamo resi conto che la maggioranza diserta i lavori parlamentari allora abbiamo reiterato le richieste di verifica del numero legale. (*Commenti della senatrice Barbieri*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei ha chiesto la verifica del numero legale?

NOVI. Sì, signor Presidente, reitero la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057
e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19, che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dai senatori Lauro e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirarlo; altrimenti il mio parere è contrario.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal relatore a ritirare l'emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, che invito il presentatore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21, che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 21.0.1 mi rimetto al parere del Governo, perché nel complesso si tratta di una verifica tecnica.

L'emendamento 21.0.2 concerne una materia che dovrebbe trovare attuazione in un decreto legislativo, che è già stato firmato, ma non ancora pubblicato. Pertanto, esprimo parere negativo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dai senatori Speroni e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.0.2, presentato dai senatori Speroni e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

Tuttavia, colleghi, voglio preavvertirvi che se alle 11,30 non ci sarà il numero legale riprenderemo nel pomeriggio perché questa storia di avvicinarsi all'Aula per la votazione e poi allontanarsi certo non è segno di credibilità. *(Applausi del senatore Scivoletto).*

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,30).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057 e dei documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'articolo 22.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 23.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23, che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 4057 e dei documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6, all'odierna seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,33*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057)

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato con emendamenti*(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128)*

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)*. - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 é svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

- a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
- b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono

avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e secondo criteri e modalità da determinare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero per le politiche agricole. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998,

n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero per le politiche agricole, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro per le politiche agricole.

17. Con decreti del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

EMENDAMENTI

- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni interessate al controllo ricadenti in una sola regione o in una sola provincia autonoma, l'autorità preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa, è la regione o la provincia autonoma».* **Respinto**
- 14.2 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER
- Al comma 1, capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «disponibilità di personale qualificato» inserire le seguenti: «sul prodotto specifico».* **Approvato**
- 14.3 (Nuovo testo) BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera c) con la seguente:* **Respinto**
- c) struttura di certificazione che assicuri la partecipazione in forma aggregata degli interessi coinvolti attraverso la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera specifica».*
- 14.4 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, sopprimere i capoversi 4, 5, 6 e 7.* **Respinto**
- 14.5 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.* **Respinto**
- 14.6 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.* **Respinto**
- 14.7 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, sopprimere il capoverso 6.* **Respinto**
- 14.8 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla regione o alla provincia autonoma nei casi in cui all'ultima parte del comma 1».* **Ritirato**
- 14.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

- Al comma 1, sopprimere il capoverso 7.* **Respinto**
14.10 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, al capoverso 8, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole: «tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7».* **Respinto**
14.11 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, al capoverso 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere iscritti all'elenco».* **Respinto**
14.12 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, al capoverso 11, terzo periodo, sostituire le parole: «uno o più organismi privati autorizzati», con le seguenti: «un organismo privato autorizzato».* **Respinto**
14.13 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sostituire il capoverso 12 con il seguente: «La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dalle province autonome di Trento e di Bolzano».* **Ritirato**
14.14 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER
- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sostituire il capoverso 12 con il seguente: «12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza».* **Ritirato**
14.15 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER
- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, sopprimere il capoverso 14.* **Ritirato**
14.16 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER
- Al comma 1, al capoverso 15, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della trasformazione e del commercio».* **Respinto**
14.17 BETTAMIO, PASTORE
- Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 15, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «Agli agenti vigilatori dipendenti» sono inserite le seguenti: «o incaricati».* **Respinto**
14.18 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 15, lettera d), sostituire le parole: «innanzi al sindaco o suo delegato» con le seguenti: «innanzi al giudice di pace». **Ritirato**

14.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, al capoverso 15, dopo la lettera d), inserire la seguente: **Ritirato**

«d-bis) possono promuovere e valorizzare il prodotto;».

14.20

BETTAMIO, PASTORE

Al comma 1, capoverso 17, sostituire la parola: «adeguata» con la seguente: «equilibrata». **Approvato**

14.21

BEDIN

Al comma 1, nell'articolo 53 richiamato, al capoverso 19, sostituire le parole da: «le presenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono fatte salve le competenze attribuite alle stesse dai loro statuti e dalle relative norme di attuazione nelle materie regolate dai precedenti commi». **Ritirato**

14.22

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 14-bis.

(Distretti agroalimentari)

1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e con l'obiettivo di concentrare gli interventi pubblici di carattere strutturale per l'agricoltura, il Ministro per le politiche agricole, con modalità concordate con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, può individuare i distretti agroalimentari di cui al comma 2.

2. Sono distretti agroalimentari i comprensori territoriali, anche appartenenti a più regioni contigue, in cui si situano allevamenti di specie animali o coltivazioni di prodotti agricoli di base, anche destinati alla trasformazione alimentare, che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) classificazione DOC, DOP, IGP, IGT, ai sensi dei regolamenti CE n. 2081 e n. 2082 del 1992;

b) omogeneità delle produzioni, sancita da disciplinari di produzione riconosciuti da ente pubblico;

c) presenza di strutture associative e di servizi, con particolare riguardo per quelle autogestite dai produttori agricoli.

3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della concentrazione dell'intervento pubblico:

a) la presenza di una consistente integrazione con l'industria di trasformazione locale;

b) l'utilizzo di metodi di produzione a basso impatto ambientale, di cui al regolamento n. 2078 del 1992».

14.0.1

BETTAMIO, PASTORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

**Respinti i
commi 1, 2, 3 e 5;
improcedibile
il comma 4**

«Art. 14-bis.

(Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni dei produttori previste dai regolamenti comunitari n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 e n. 952/97 del 20 maggio 1997 debbono assumere una delle seguenti forme giuridico-societarie previste dal codice civile:

a) società cooperative e loro consorzi;

b) consorzi con attività esterna di cui all'articolo 2612 del codice civile;

c) società di capitali.

2. Il funzionamento interno delle organizzazioni di produttori è disciplinato dalle norme del codice civile relative alla forma giuridico-societaria prescelta.

3. Al fine di evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori dovrà essere garantita negli organi direttivi delle organizzazioni dei produttori la rappresentanza delle minoranze nonché richiesta una maggioranza qualificata per le delibere assembleari su materie di particolare rilevanza. È, inoltre, consentita la partecipazione di soggetti diversi dai produttori del settore purché in posizione non rilevante ai fini del controllo dell'organizzazione da parte dei produttori medesimi.

4. Sono esclusi da qualsiasi imposta i contributi e i corrispettivi versati dai soci alle proprie organizzazioni dei produttori e alle unioni nazionali di tali organizzazioni, anche a fronte di specifiche prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti nell'ambito delle finalità statutarie o in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La stessa esclusione opera, alle medesime condizioni, per gli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni dei produttori e alle loro unioni a titolo di contributi di avviamento o per la realizzazione di programmi di attività. Gli atti costi-

tutivi, gli statuti e i libri sociali delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

5. Le leggi 27 luglio 1967, n. 622 e 20 ottobre 1978, n. 674 sono abrogate».

14.0.2

BETTAMIO, PASTORE

ARTICOLI 15, 16 e 17 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409)

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: «cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Ordine professionale»;

b) all'articolo 15, comma 1, la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «di Paesi membri dell'Unione europea».

Art. 16.

Approvato

(Norme in materia di domicilio professionale)

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 17.

Approvato

(Piante ornamentali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega)

**Approvato
con un
emendamento**

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni di azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con le altre:

Approvato

«f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui di-

ritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

g-bis) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi».

18.1

IL GOVERNO

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività

in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

EMENDAMENTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

Ritirato

«a-bis) escludere che gli avvocati che esercitano con il proprio titolo di origine svolgano le attività indicate nel comma 2 dell'articolo 5 della direttiva comunitaria se e per quanto riservate a professioni diverse da quella di avvocato».

19.1

PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Approvato

«2-bis). I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense».

19.2 (Nuovo testo)

PASTORE

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 19-bis.

(Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 concernente l'accesso alla professione di trasportatori su strada di merci e di viaggiatori ed ulteriori aspetti di liberalizzazione del mercato)

1. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione del mercato del trasporto professionale di viaggiatori su strada, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di accesso alla professione devono essere accompagnate da specifiche prescrizioni informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione del procedimento autorizzatorio a tutti i servizi continuativi ad offerta libera da esercitarsi su richiesta imprenditoriale;

b) rimozione dei vincoli amministrativi tuttora limitativi del libero esercizio dell'attività professionale di trasporto dei vettori nazionali al fine di assicurare condizioni di pari opportunità con tutti gli altri vettori comunitari;

c) determinazione generalizzata dei requisiti oggettivi richiesti per l'assegnazione delle licenze comunali ex articolo 85 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, destinate all'esercizio dei servizi occasionali ad offerta libera, con cessazione immediata di applicazione di tutte le disposizioni ancora vigenti, sia normative che regolamentari, volte alla limitazione del numero delle licenze ed alla loro funzione di meri titoli di immatricolazione di singoli autobus».

19.0.1

LAURO, PASTORE

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione»;

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: «bovina,» è soppressa.

EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

Ritirato

«a-bis) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato».

20.1

LUBRANO di RICCO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 20-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, concernente la protezione degli animali durante il trasporto)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 è inserito il seguente articolo: «Art. 14-bis. - *(Rappresentanza in giudizio)* – 1. Le associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli enti morali possono denunciare i fatti lesivi degli animali e possono intervenire nei giudizi inerenti le fattispecie illecite di cui al presente decreto, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi».

20.0.1

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Ritirato

Art. 20-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali)

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 7 (Intermediari di cui all'articolo 3, comma 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Le confezioni o i contenitori dell'additivo dovranno riportare in modo indelebile le seguenti stampigliature: nome, indirizzo, nazionalità dello stabilimento originario di produzione. Le stesse dovranno avere caratteri di stampa di dimensioni non inferiori ai 10 mm in altezza per singola sillaba per le confezioni e i contenitori di peso superiore ai 10 chilogrammi, oltre a quanto già indicato all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 228 1992».

20.0.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Ritirato

Art. 20-bis.

(Modifica al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, concernente «Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali»)

1. All'allegato I, capitolo I 1.b), al numero 6.2 (Registrazione) aggiungere, in fine le seguenti parole: «I soggetti che impiegano sistemi di amministrazione e controllo computerizzato possono ottemperare a tali prescrizioni con il loro utilizzo».

20.0.3

LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici)

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 21

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 21-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo sussiste esclusivamente previa prescrizione medica».

21.0.1

SPERONI, MORO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 21-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente comma:

“2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei medici che non prescrivono i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo”».

21.0.2

SPERONI, MORO

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

*(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 23-bis.

1. Il termine «disfarsi», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto

di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residui di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

c) qualora i materiali stessi vengono usati senza alcun ulteriore trattamento per la produzione di energia da biomassa».

23.0.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Fondo straordinario per l'integrazione europea)

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non dell'Unione europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministro degli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali)

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parti A e B, IV parte B, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto del Ministro per le politiche agricole motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.

Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo del Partito Popolare Italiano ha comunicato le seguenti modificazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente: il senatore Rescaglio entra a farne parte; il senatore Lo Curzio cessa di appartenervi;

13ª Commissione permanente: il senatore Lo Curzio entra a farne parte; il senatore Rescaglio cessa di appartenervi.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO ed altri. – «Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti» (4163), previo parere della 1ª Commissione;

SENESE ed altri. – «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali» (4178), previ pareri della 1ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BETTAMIO. – «Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi» (4204), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 14 settembre 1999, la senatrice Bucciarelli ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati CERULLI IRELLI e SODA. – «Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari» (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali» (4164) con il seguente nuovo titolo: «Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali ed altri». Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: BISCARDI ed altri. - «Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali» (4052).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sulla cessione del sistema d'arma c/a da 40-70 alle Forze armate maltesi (n. 544).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 ottobre 1999.

Affari assegnati

È stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa), ai sensi degli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo al programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 luglio al 15 settembre 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 129

AVOGADRO: sull'Autostrada dei fiori (4-13574) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

BEDIN ed altri: sulla Fidia spa di Abano Terme (Padova) (4-10791) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)

- BEVILACQUA: sull'adeguamento delle rendite INAIL (4-11646) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- BIANCO, COLLA: sul caso della donna somala accusata dalla dottoressa Ilda Boccasini (4-14370) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- BONATESTA: sull'assunzione dei giornalisti professionisti (4-12142) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
sulla programmazione televisiva per i sordomuti (4-13009) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- BONATESTA ed altri: sulla rivalutazione delle rendite INAIL (4-15642) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- BORNACIN: sulla mancata organizzazione da parte del Ministero della difesa del trasferimento delle famiglie dei caduti dell'ultima guerra in Russia per l'inaugurazione di un monumento commemorativo (4-12266) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- BUCCIERO, CARUSO Antonino: sulla catalogazione delle lettere ricevute da un ex magistrato oggi parlamentare (4-13742) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- COLLA: sul licenziamento del signor Michele Dall'Olio, direttore dell'ufficio del Tesoro di Pesaro (4-14874) (risp. AMATO, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*)
- COLLINO ed altri: sull'indagine in relazione al genocidio degli italiani in Istria e Dalmazia (4-01548) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- CONTESTABILE ed altri: sulla sospensione della nomina del dottor Consolato Labate a procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma (4-09272) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- CORRAO: sugli uffici postali di Alcamo (4-13598) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- COSTA: sull'istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali (4-06517) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
sull'istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali (4-14081) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- CURTO: sull'inchiesta relativa alla squadra mobile di Brindisi (4-13189) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
sull'aspettativa retribuita di cui godrebbe l'ex deputato Benedetto Sannella (4-14940) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- D'ALÌ: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08885) (risp. PIAZZA *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)
- DE CORATO: sulla trasformazione della RAI in *holding* (4-08727) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- DE SANTIS: sul distretto militare di Avellino (4-14400) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

- DOLAZZA: sui controlli fiscali (4-07728) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
sull'Azienda milanese servizi ambientali (4-11472) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
sulla chiusura della base aerea di Cameri (4-13013) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- FIORILLO: sulla chiusura della caserma «E. Matter» di Mestre (4-09989) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- GERMANÀ ed altri: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08657) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)
- GRILLO: sulla situazione della casa circondariale della Spezia (4-13305) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- GUERZONI: sulle accuse a carico dell'obiettore di coscienza Enrico Filippi (4-09795) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- LAURO: sulla cattiva ricezione dei canali RAI nell'isola di Ischia (4-12151) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- MACERATINI: sulle indagini relative al malfunzionamento delle strutture sanitarie avviate dalla procura di Frosinone (4-05915) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- MANCONI: sulle condizioni di salute del detenuto Victor Dombrosky (4-12456) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- MANCONI, SALVATO: sulle accuse rivolte a due cittadini somali sospettati di traffico internazionale di minori (4-14313) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- MANFROI: sullo spostamento del 7° reggimento alpini (4-13842) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
sulla gestione degli obiettori di coscienza (4-14263) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- MARRI ed altri: sulla ricostituzione del 78° reggimento «Lupi di Toscana» (4-11427) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)
- MEDURI: sulla casa circondariale di Locri (Reggio Calabria) (4-12619) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- MILIO: sulla casa circondariale di San Gimignano (Siena) (4-12795) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
sull'atteggiamento dei sanitari nei confronti della detenuta Patrizia Badiani (4-13315) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
sulla richiesta di estradizione nei confronti del cittadino cinese Song Zhicai (4-15651) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- MINARDO: sulla soppressione presso le agenzie di recapito di Modica e Comiso del servizio di fattorino telegrafico (4-15020) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- MONTAGNINO ed altri: sui telegiornali destinati ai non udenti (4-09797) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

- MORO: sui lavori di allargamento e consolidamento del ponte sul torrente But in provincia di Udine (4-12935) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- NOVI: sulle assunzioni di giornalisti alla RAI (4-13713) (risp. SALVI, *ministro del lavoro della previdenza sociale*)
- PERUZZOTTI: sui servizi audiotex (4-05018) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
sulla difficoltà di reperire i bollettini per il versamento della tassa di circolazione (4-14175) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
sul concorso per assistente tributario bandito dal Ministero delle finanze (4-15364) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- PIATTI: sulla situazione determinatasi nel carcere di Lodi (4-12692) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- PONTONE: sull'acquisto di un programma da parte della RAI (4-14523) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- PREIONI: sulla causa promossa dal comune di Novara contro il Ministero di grazia e giustizia (4-11648) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
sull'indicazione Dogana TIR presso lo scalo ferroviario Domo 2 a Beura Cardezza (4-14868) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- RAGNO: sul concorso bandito dal Ministero di grazia e giustizia per l'immissione in ruolo di direttori amministrativi contabili e direttori coordinatori (4-13090) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- RUSSO SPENA: sul caso della donna somala arrestata per sospetto traffico di minori (4-14428) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- SALVATO: sull'individuazione di locali ove consentire incontri fra i detenuti e i coniugi (4-13329) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- SARTO ed altri: sull'attenzione dedicata dalla televisione di Stato alle iniziative della Lega Nord (4-07536) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- SEMENZATO: sui lavori di installazione delle barriere antirumore sulla strada statale n. 77 (4-09922) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)
- SERENA: sull'istituzione dei codici-tributo crediti IVA (4-14960) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- SILIQVINI: sull'impiego di lavoratori socialmente utili presso gli uffici giudiziari del Piemonte e della Valle d'Aosta (4-12033) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)
- SPERONI: sulle omissioni nelle informazioni fornite dalla RAI e relative alle iniziative della Lega Nord (4-14293) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- STANISCIA: sulla filiale delle Poste di Chieti (4-13254) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)
- TABLADINI: sulle spese per le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (4-15160) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- TAPPARO ed altri: sul decentramento delle prove concorsuali (4-08539) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

TOMASSINI: sull'opportunità di realizzare servizi informativi a favore delle popolazioni terremotate dell'Umbria e delle Marche (4-08054) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

VENTUCCI: sulle presunte irregolarità dell'unità ITPO di Taiwan (4-14758) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

VENTUCCI, NOVI: sulle domande relative alle controversie in materia di lavoro (4-13753) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

VERALDI: sul concorso per coadiutore dell'amministrazione civile bandito dal Ministero dell'interno (4-15409) (risp. LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

WILDE: sulla realizzazione di campi da tennis nel comune di Sirmione (Brescia) (4-10268) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

Interrogazioni

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che la legge 31 dicembre 1998, n. 476, ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, modificando altresì la legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

che l'articolo 7, comma 1, di detta legge stabiliva che entro il 27 maggio 1999 fosse emanato il relativo regolamento di attuazione, senza il quale non è possibile porre in essere nessuna delle procedure introdotte dal legislatore;

che alla data del 15 settembre 1999 il Governo risulta del tutto inadempiente rispetto all'obbligo disposto dalla norma più sopra citata, che fa già registrare un ritardo di attuazione di quasi quattro mesi, si chiede di sapere:

quali siano gli ostacoli e le difficoltà incontrati dal Governo nel predisporre, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione del regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

se i tempi necessari all'emanazione del regolamento potevano essere preventivamente valutati dal Governo, che ha partecipato ai lavori parlamentari in ogni fase dell'*iter* legislativo;

se i rappresentanti del Governo interrogati intendano accertare che le procedure di concerto e di acquisizione dei pareri previsti si siano svolte con tempestività ed efficienza, senza tempi morti, soprattutto dopo la scadenza del 27 maggio 1999, quando l'Esecutivo diveniva di fatto inadempiente rispetto ad una precisa disposizione di legge.

(3-03069)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –

Si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti nella seguente lettera degli avvocati Alfredo Monteverde ed Alessandro Monteverde (Via Tornielli, 12 - Tel. (0321) 620.201 - Fax 620.539 - 28100 - Novara) del 6 luglio 1999 indirizzata al Signor Dirigente - Ufficiali Giudiziari - UNEP - Corte di Appello di Roma e p.c. all'Ill.mo Primo Presidente del Tribunale di Roma e p.c. all'Ill.mo Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma:

«Signor Dirigente,

i sottoscritti avvocati Elia Crola ed Alessandro Monteverde, del Foro di Novara, hanno domandato la notifica di atto di citazione nell'interesse dei coniugi Giovanni Battista Marazzi ed Elena Baldanza di Novara e nei confronti di "Società Finanziaria Immobiliare - SFI srl", con sede in Roma, via dell'Umiltà 46, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (non specificato nominativamente nè nel testo dell'atto nè nella relata predisposta).

Tramite la cortese collaborazione dell'avvocato Mario Menghini di via della Mercede, Roma, si è ora appreso che la notifica è stata omessa coll'apposizione del seguente timbro:

"Anzi, non potuto notificare avendo rinvenuto la sede della Società chiusa e per l'assenza di persone idonee ai sensi di legge a cui poter consegnare l'atto. Non ho eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile perchè tale forma di notifica non è prevista dall'articolo 145 del codice di procedura penale".

Tale omissione di atto dovuto è di particolare rilevanza giuridica ed è produttrice di gravissimi pregiudizi economici.

Infatti:

a) la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (di recente nella parte motiva della sentenza 29 gennaio 1998, n. 904 della Sezione 1ª, pubblicata per esteso a pagine 957 e seguenti della Rivista "Giustizia Civile" 1998, parte 1ª, che:

"... occorre distinguere l'ipotesi in cui nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, avente un indirizzo diverso dalla sede dell'ente stesso, da quello in cui tale indicazione manchi.

In quest'ultimo caso può procedersi direttamente alla notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile".

In termini si richiamano, tra gli altri i seguenti arresti della Suprema Corte:

sentenza 6218 del 9 dicembre 1985;

sentenza 6259 del 29 maggio 1992;

sentenza 12004 del 3 dicembre 1993;

b) il ritardo nella notificazione (che deve esser seguita da trascrizione, vertendosi in tema di azione ex articolo 2932 del codice civile) è capace di produrre gravissimo danno ove altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli precedano la pubblicità dell'iniziativa ex articolo 2932

del codice civile per la tutela di due modesti risparmiatori che non ottengono l'adempimento (firma del definitivo) da parte della promittente venditrice SFI.

Fatte queste considerazioni in diritto, e confidando nell'immediata comunicazione di pronta disponibilità alla notificazione ex articolo 140 del codice di procedura civile, si confida di non dover far seguito, nelle diverse eventuali competenti sedi, alle ulteriori iniziative dalla legge consentite. Si attenderà il 16 luglio 1999.

Distintamente.

Avv. Elia CROLA

Avv. Alessandro MONTEVERDE».

(4-16297)

PALOMBO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che le notizie riportate da alcuni quotidiani italiani in merito alle rivelazioni del «Times» sulla rete spionistica organizzata in Italia dai servizi segreti russi e sulla dislocazione sul territorio nazionale, in particolare nell'area geografica compresa tra i comuni di Marino e Velletri, di depositi di armi protette da trappole esplosive stanno causando forte preoccupazione ed allarme tra i residenti della zona,

si chiede di conoscere:

quali passi il Governo intenda compiere presso le autorità russe per avere più dettagliate notizie sull'attività svolta dal KGB nel nostro paese nel periodo tra il 1950 ed il 1970;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per dare tranquillità ai cittadini dell'area Castellana preoccupati dalle notizie provenienti da Londra secondo le quali nella zona esisterebbero trappole esplosive a protezione dei depositi di armi occultati, pericolose per chi lavora in campagna e per chi è solito passare il tempo libero camminando nei boschi e nei prati.

(4-16298)

BIANCO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la già grave e triste situazione di coloro che soffrono di *handicap*, che nel nostro paese si vedono spesso per il colpevole disinteresse delle istituzioni negata la possibilità di condurre una vita dignitosa, in alcuni casi può raggiungere livelli di tale pesantezza di farli definire di «*handicap* gravissimo», e in particolare quando si ha:

un *deficit* intellettuale grave che comporti un grave ritardo contestuale ad altrettanto gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità dell'handicappato alla deambulazione;

impossibilità dell'handicappato a mantenere il controllo sfintorico;

impossibilità dell'handicappato di età superiore ai 18 anni di assumere cibo, lavarsi o vestirsi;

che attualmente, in base al dettato della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla morte di un beneficiario di pensione l'handicappato gravissimo, che vive nel nucleo familiare del beneficiario stesso, percepisce una percentuale di reversibilità ridotta anche in funzione del tetto di reddito, e ciò proprio quando gli viene a mancare il sostegno del genitore;

che la situazione di cui sopra non è accettabile in un paese che si vuole definire civile e che il suo persistere rende inutile il faticoso cammino legislativo fatto finora per venire incontro alle necessità dei meno fortunati della nostra società, che ha visto l'abbattimento, ancora da completare, delle barriere architettoniche ma che ancora lascia vive ancor più inique barriere legislative,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra:

se non ritengano di dover procedere congiuntamente allo studio di strumenti legislativi idonei ad un concreto e più giusto adeguamento delle pensioni di reversibilità, rivedendo i loro limiti di cumulabilità e le percentuali di commisurazione, nel caso che il beneficiario faccia eventualmente parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con *handicap* in situazione di gravità.

(4-16299)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che enorme scalpore ha destato a Manduria (Taranto) il concorso per la copertura di 16 posti di vigile urbano, sospettosamente preannunciato in concomitanza con l'ultima campagna elettorale amministrativa vinta poi dal centro-sinistra;

che tra le tantissime anomalie denunciate dai concorrenti, e fedelmente riportate dagli organi d'informazione, alcune destano particolare inquietudine come il caso di due domande, pare, assolutamente identiche;

che ancor di più sorprende una dichiarazione attribuita alla presidente della commissione esaminatrice, secondo la quale «tutti i quiz a risposta multipla sono fatti in modo da trarre in inganno chi è chiamato a risolverli»;

che qualcosa d'ingannevole è certamente accaduto se ben 804 concorrenti sono stati esclusi dalla seconda fase del concorso, a fronte di soli 61 concorrenti ammessi alla prova successiva,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sulle modalità, i criteri e le procedure a cui è stato informato questo concorso che avrebbe sancito, stando ai risultati, l'assoluta impreparazione di centinaia di aspiranti tutti in possesso di idoneo titolo di studio;

se non si ritenga assolutamente fuori dalla norma quanto avvenuto e se non si reputi opportuno procedere alle più opportune verifiche anche nei confronti della società a cui è stato affidato il compito della gestione dei quiz, con particolare riferimento alla sua natura giuridica, alla titolarità della stessa, alle precedenti esperienze acquisite nel ramo, nonché ad eventuali collegamenti, diretti o indiretti, con esponenti politici.

Tanto, anche al fine di appagare la sacrosanta richiesta di trasparenza ed equità che proviene dai tanti giovanissimi illusi prima, disillusi poi, da questa strana ed anomala vicenda.

(4-16300)

PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che la normativa vigente ha recentemente dichiarato i conservatori di musica istituti di alta cultura al pari delle università, colmando una grave lacuna nel sistema scolastico italiano;

considerato:

che, in conseguenza a ciò, i titoli finali rilasciati dai conservatori di musica devono, pertanto, considerarsi equipollenti ed equivalenti ai diplomi di laurea;

che per accedere al concorso a preside nelle scuole medie inferiori non è richiesto il possesso di una laurea specifica (giurisprudenza o pedagogia), ma è sufficiente una qualsiasi laurea, oltre ad aver maturato un certo numero di anni di servizio in qualità di docente di ruolo in classi di concorso inferiori alla medesima scuola;

tenuto conto che anche gli insegnanti di educazione fisica, in possesso del diploma ISEF, possono accedere al concorso a preside ove ricorra il requisito della prescritta anzianità di servizio,

si chiede di conoscere i motivi per i quali il diritto di partecipazione al concorso a preside nelle scuole medie inferiori è precluso agli insegnanti di ruolo di educazione musicale in possesso del diploma di conservatorio, maturità classica ed in regola con il requisito della prevista anzianità didattica.

(4-16301)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 19 giugno 1998 il salumificio Sta di Feroletto (Catanzaro) veniva distrutto da un incendio sicché, qualche giorno dopo, l'azienda chiedeva la cassa integrazione per i 50 dipendenti;

che la richiesta di cassa integrazione per ristrutturazione aziendale veniva rigettata;

che, a distanza di quasi 15 mesi dalla data di messa in cassa integrazione guadagni straordinaria, i lavoratori sono senza alcun reddito e senza la benché minima possibilità di reimpiego,

si chiede di sapere se non si intenda aprire un tavolo di trattativa al fine di recuperare il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e ricercare tutte le soluzioni possibili per la ripresa dell'attività aziendale.

(4-16302)

VERALDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se non ritenga necessario impartire le opportune disposizioni per ampliare la rete di raccolta del gioco del lotto al fine di comprendervi tutte le tabaccherie che ne hanno fatto richiesta; ciò in considerazione degli eccellenti risul-

tati (+ 117 per cento) registrati nelle giocate relative ai primi sette mesi dell'anno 1999 e della esigenza di rendere possibile a tutti i gestori delle tabaccherie l'esercizio di tale attività, senza discriminazioni di sorta.
(4-16303)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che ultimamente la Corte dei conti di Genova ha condannato lo Stato italiano a pagare la pensione di reversibilità per causa di servizio alla vedova e ai figli minori dell'agente di custodia Matteo Z. che per ben quattro volte si era rivolto all'ospedale militare accusando disturbi; allora (il fatto risale al 1988) le guardie carcerarie erano ancora militarizzate e dipendenti dal Ministero della difesa; i giornali che pubblicano la notizia dicono che più che di malasanità sarebbe un caso di estrema superficialità di cui si occuperà anche la magistratura;

che rimane il fatto che quando l'agente Matteo si recava all'ospedale militare accusando disturbi veniva rimandato a casa dai medici con le stellette con referti che dicono «stato ansioso depressivo» oppure «influenza»; il 7 febbraio del 1989 l'agente Matteo decideva di presentarsi per una visita all'ospedale civile di Sestri Levante;

che ai medici bastava un'analisi del sangue per scoprire che l'uomo aveva la leucemia; veniva immediatamente trasferito all'ospedale San Martino di Genova; trenta giorni dopo aver saputo la verità l'agente Matteo moriva; aveva 31 anni, due figli piccoli; gli specialisti ritengono che se quella malattia fosse stata diagnosticata per tempo, per un uomo sotto i 40 anni ci sono il 60 per cento di possibilità di salvarsi; purtroppo, per Matteo non c'è stato tempo; dopo la sua morte la moglie chiedeva al Ministero di grazia e giustizia la pensione di reversibilità per causa di servizio, ma si sentiva rispondere in maniera negativa; ci sono voluti 10 anni di guerre contro la burocrazia perchè la Corte dei conti di Genova riconoscesse quel diritto;

che, a questo punto, i figli e la vedova dell'agente Matteo, che tanto hanno sofferto in questi dieci anni per l'ingiustizia patita, hanno ora avviato una causa civile per danni contro i Ministeri della difesa e della giustizia;

che la storia del «secondino» di Chiavari ci porta a fare qualche domanda ai Ministri interessati,

si chiede di sapere:

come il Ministero della giustizia sia potuto arrivare a negare alla vedova la reversibilità per causa di servizio dinanzi all'evidenza dei fatti, alla mancanza di cure appropriate e alla morte di Matteo;

se il Ministro della difesa non ritenga sia il caso di approfittare della riforma delle Forze armate per affrontare anche la questione degli ospedali militari; ci si chiede se servano ancora e per quali motivi non si concentrino tutti i mezzi, le strutture e le professionalità nel servizio sanitario nazionale in modo da far sì che a tutti i militari sia garantita la possibilità di usufruire in qualsiasi momento della struttura sanitaria, come qualsiasi cittadino, più qualificata.

(4-16304)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, come noto, da tempo in Italia si lamenta il mancato sviluppo e promozione di una concreta e specifica politica (e, quindi di una normativa aggiornata) in materia di inserimento ed integrazione di persone portatrici di *handicap*;

che tale carenza si avverte ancor più all'interno del sistema scolastico che, a tutt'oggi, non gode di uno *staff* stabile e specializzato in grado di portare avanti progetti che considerino il ragazzo-alunno portatore di *handicap* una risorsa e non, viceversa, un «portatore di problemi»;

che tale esigenza, fortunatamente, è stata recepita da alcuni responsabili didattici come, per esempio, a Latina, dove la responsabile della direzione didattica statale del III circolo, dottoressa Anna Maria Garretini, ha ritenuto necessario (oltre che doveroso) organizzare un «Corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno» (sezione scuola elementare), avviato nell'anno scolastico 1996-97 e tenutosi nel circolo didattico, al fine di favorire, nella scuola, la formazione di professionalità specializzate in grado di garantire un reale inserimento di alunni portatori di *handicap*;

che pertanto, alla luce di quanto sopra, non si riescono a comprendere le ragioni per cui si verificano determinati eventi paradossali, quali, per esempio, il caso di un'insegnante di scuola materna, Maria Vittoria Giordano, assunta in ruolo nell'anno 1977-78 quale vincitrice di concorso e attualmente in servizio presso il II circolo didattico di Latina;

che l'insegnante Maria Vittoria Giordano, dopo aver frequentato il corso biennale di specializzazione di cui sopra, conclusosi nel giugno 1998, ed acquisito il titolo, ha chiesto di poter essere utilizzata per l'anno scolastico 1998-1999 su posto di sostegno presso il circolo didattico in cui opera;

che sembrerebbe che la richiesta della Giordano non sia stata accolta in quanto non in possesso di un requisito e cioè (come testualmente dichiarato dalla stessa) «non era una perdente posto»; mentre sembrerebbe che quest'anno siano stati nominati su posti di sostegno insegnanti senza esperienza, senza specializzazione e che – consapevoli della complessità e della delicatezza di tale ruolo e se posti davanti ad una possibilità di libera scelta – avrebbero preferito ricoprire l'attuale ruolo della Giordano piuttosto che quello di insegnante di sostegno;

che lo scorso gennaio la signora Giordano ha fatto un ulteriore tentativo, chiedendo il passaggio alla scuola elementare (sempre su posto di sostegno), che però non le è stato concesso con la motivazione che solo una minima parte dei posti disponibili sembrerebbe essere riservata all'insegnamento di sostegno;

che le richieste della signora Giordano non attengono ad una scelta di convenienza di tipo remunerativo o di comodità in quanto, per altro, la scuola materna e la scuola elementare in oggetto sono ubicate nello stesso edificio, ma – al contrario – sono legate ad un discorso di serietà e di etica professionale che sicuramente si

integrano con la predisposizione e l'interesse personale nei confronti di una determinata scelta professionale;

che il provveditore agli studi di Latina, dottor Lucio Letizia, nelle sue visite presso la sede in cui si è svolto il corso biennale, si è complimentato con tutti i corsisti per aver scelto di affrontare i sacrifici che comporta una formazione in servizio;

che, per altro, attualmente un corso di formazione che si rispetti consta inevitabilmente di una parte teorica e di una parte pratica, esperienziale;

che, purtroppo, a causa di «malsane» disposizioni applicative della normativa vigente in materia di adozione e promozione di provvedimenti tesi all'inserimento ed all'integrazione dei disabili, tali corsi di formazione, nonostante l'impegno di quanti (responsabili ed autorità) lottano e si adoperano in tal senso, rimangono solo ad un primo stadio teorico, perdendo la loro funzione primaria e cioè quella pratico-applicativa,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce di quanto sopra, non si ritenga assurdo il verificarsi di simili episodi paradossali, tutelati da norme contraddittorie e da un'applicazione delle stesse deresponsabilizzante;

se, pertanto, non si ritenga opportuno intervenire al fine, specifico, di indagare sulla vicenda sopra evidenziata e, parallelamente, di adottare adeguati provvedimenti tesi a sollecitare nel concreto la promozione di principi quali la professionalità, la solidarietà ed il sostegno dei più bisognosi, espressione di una società civile.

(4-16305)

WILDE. – Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità, delle finanze e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali. – Premesso:

che in località Cave del traversino nel comune di Lonato (Brescia) è in attuazione un'escavazione abusiva da più di sette anni; si rende noto che il permesso di estrarre sarebbe scaduto nel 1992; nonostante le innumerevoli denunce agli organi competenti (comune e provincia), il proprietario, anche se sanzionato, persisterebbe nell'abuso di cavare;

che l'economicità dell'abuso si potrebbe giustificare solo con un eventuale ampliamento dell'area concessa a discarica, visto che la ghiaia è mista ad argilla, pietre, eccetera;

che è importante rilevare quanto segue:

l'autorizzazione a smaltire inerti (delibera n. 22180) è stata concessa il 24 luglio 1987 e rinnovata con delibera n. 72759 il 26 ottobre 1989; successivamente con delibere n. 28056 del 14 ottobre 1992 e n. 9290 del 7 ottobre 1997, con scadenza definitiva il 4 ottobre 2002;

nell'escavazione abusiva (vista la delibera regionale n. 47422 del 29 gennaio 1985, prorogata il 1° febbraio 1989 con scadenza il 1° ottobre 1990) il Parolini ha snaturato il paesaggio delle colline moreniche del lago di Garda, in particolare per chi proviene da un

luogo storico come la «La spia d'Italia», in direzione «Tiracollo» dove viene sbancata ben mezza collina morenica;

la discarica di inerti, la trasformazione del materiale non inerte in inerte, l'escavazione (anche se abusiva) e trasformazione della ghiaia (richiesta di autorizzazione e smaltire, materiale classificato B2) si svilupperebbe nello stesso luogo; il tutto è certificato dall'ingegner Mauro Parolini, che ha svolto l'indagine per conto della società «Parolini»; nella relazione si certifica che le aree interessate dal progetto sono ricomprese nel perimetro del piano cave provinciale e individuate nel piano regolatore generale del comune di Lonato, con destinazione D8 (aree interessate da attività estrattive in corso di esaurimento o dismesse e da attività di discarica di inerti da recuperare e loro contesti), ad eccezione delle aree «a disposizione» comprese tra la strada statale n. 567 e la controstrada posta in fregio all'area di progetto, che hanno destinazione A1 (agricola produttiva) e di quelle poste ad est, con destinazione E/F, ma degradate da vecchie attività di bonifica agricola mai concluse e che richiedono significativi interventi di recupero; queste ultime aree sono comprese nella variante al piano cave provinciale;

in data 25 novembre 1997 la provincia di Brescia richiedeva informazioni ai comuni di Desenzano e Lonato sulla discarica di inerti Parolini; con comunicazione del 24 dicembre 1997 il comune di Desenzano del Garda riscontrava difformità sulla autorizzazione in possesso del Parolini; tale difformità è tanto evidente da essere riscontrata «a vista»; nello stesso periodo, il comune di Lonato certificava in data 5 dicembre 1997 che cartograficamente era tutto conforme;

in relazione al progetto della bonifica Traversino, presentato dalla ditta Traversino srl ai soci Parolini-Vezzola il 6 aprile 1999, e alla regione Lombardia viene allegata la relazione tecnica, la relazione recupero ambientale, la relazione geologica, la relazione sulle prove elettriche e magnetiche con grafici, il fascicolo allegato alle relazioni tecnica e geologica, il fascicolo allegato alle relazioni geologiche, le relazioni impianto elettrico con schemi grafici, n. 37 tavole di progetto, analisi chimiche 2A, documentazione fotografica e documentazione amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano procedere verificando se esiste conflitto di interessi, persistendo autorizzazioni e rinnovi con ampliamento delle autorizzazioni stesse erogate dalla provincia, dove l'ingegner Parolini ricopre attualmente la carica di assessore e negli anni precedenti quella di consigliere; tra l'altro l'ingegner Parolini è anche firmatario della relazione tecnica che avrebbe omesso palesemente lo stato di fatto;

come intenda attivarsi la provincia di Brescia nei confronti della società Traversino se non si esaurisce lo spazio concesso di smaltimento inerti, rinnovando la licenza per l'ennesima volta, obbligando al ripristino, non concedendo altre proroghe, o sulla base di un'altra soluzione;

come intenda agire la provincia sulla incompatibilità del lavoro di cava con quello di discarica, rilasciando una autorizzazione in sanatoria di quanto abusivamente estratto oppure ordinando il ripristino con materiali compatibili alla collina morenica, concedendo di continuare a smaltire inerti anche per ripristinare la collina, ordinando lo smaltimento degli impianti di trasformazione ghiaia incompatibili con la discarica, oppure concedendo l'escavazione di tutta la collina, ci si chiede quale sarà la soluzione;

se non sia il caso di verificare le discordanti interpretazioni dei comuni limitrofi di Desenzano e Lonato;

se non sia inderogabile verificare la buona fede interpretativa delle certificazioni relative alle bonifiche - non bonifiche effettuate negli anni precedenti;

se non si intenda verificare se il metodo utilizzato sia dettato da regole definite, oppure da una interpretazione e opinione del funzionario che certifica; quindi se si ravvisino responsabilità anche di carattere penale in merito;

come intendano operare gli organi competenti in materia di ripristino dell'ambiente e come intenda salvaguardare la salute pubblica il Ministro competente dopo essere stato informato che il Parolini è autorizzato (oltre alle innumerevoli autorizzazioni in essere) a inertizzare, trasformare, manipolare materiale che normalmente è prodotto di acciaierie, polveri, eccetera; il tutto a cielo aperto e senza nessun riparo dal vento;

se corrisponda a verità che le abitazioni del circondario hanno cambiato colore e che i prati circostanti sono pieni di polveri (comunicato alla regione Lombardia il 25 novembre 1996 con oggetto: «Trattamento, stoccaggio provvisorio e riutilizzo dei residui»);

se corrisponda al vero che negli allegati presentati alla regione Lombardia si evince quanto segue:

nella relazione tecnica a firma ingegner Parolini viene omessa la presenza abitativa di residenti ad est della eventuale discarica, la distanza dalle case non viene riportata, viene certificato come a basso valore il valore medio delle abitazioni in loco (25) che è di 1,2 miliardi di lire, non viene riportata l'edificabilità delle aree circostanti (1,5 di edificabilità);

nella relazione di recupero ambientale nel punto 2.7 vengono omesse le abitazioni e gli indici edificatori sono falsamente descritti «Gli indici edificatori previsti per tale zona dal piano regolatore generale vigente sarebbero molto bassi e paragonabili a quelli previsti per le zone agricole»;

nei fascicoli della relazione geologica risulta che il luogo da bonificare è altamente inquinato; ci si chiede perchè allora gli organi competenti abbiano certificato la completa messa in salvaguardia (nota della provincia del 1° settembre 1991) e successivamente non si sia mai fatto nulla;

nella documentazione fotografica viene palesemente estromessa l'area abitativa;

se il Ministro dell'ambiente non ravvisi l'opportunità di salvaguardare gli abitanti del luogo;

come intendano intervenire i Ministri in indirizzo riguardo le eventuali omissioni certificate dall'ingegner Mauro Parolini che (attualmente) è anche assessore alla provincia di Brescia (che rilascia le autorizzazioni);

se tutti i tentativi di apertura di una discarica, su proposta della Sagerter del 18 luglio 1996 e condivisi dall'amministrazione lonatese, richiamati nelle interrogazioni presentate dallo scrivente, in data 19 dicembre 1996 n. 4-03521, n. 4-04183 del 12 febbraio 1997 e n. 4-15853 del 13 luglio 1999, non furono rigettati in modo chiaro e definitivo visto che nella recente relazione presentata dall'ingegner Mauro Parolini per un'ulteriore bonifica il luogo risulterebbe altamente inquinato; ci si chiede se prima non lo fosse;

se ci sia correlazione tra la richiesta del signor Parolini con i tempi di attuazione del piano bonifiche della regione Lombardia;

se esistano responsabilità ed omissioni da parte del sindaco di Lonato;

come si sia conclusa la valutazione d'impatto ambientale da parte del Ministero di competenza e se sia stato emesso decreto di pronuncia di compatibilità; si nota che nella risposta del 5 agosto 1997 alle interrogazioni presentate dallo scrivente senatore Wilde (4-03521, 4-03465, 4-03674, 4-03904, 4-04183, 4-04185), il sottosegretario Calzolaio non chiariva il suindicato punto;

se a seguito del sequestro della cava-discarica siano in corso indagini di polizia giudiziaria atte a rilevare eventuali comportamenti anche di carattere penale sia dei titolari che di tutti i funzionari che hanno avallato situazioni che ora appaiono tutt'altro che sanate.

(4-16306)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03069, della senatrice Mazzuca Poggiolini, sull'emanazione del regolamento di attuazione relativo alla legge n. 476 del 1998, in materia di adozione internazionale.

